

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 23 al 29 novembre 2018)

INDICE

| | | | |
|---|----------|---|-----|
| GALLONE: sulla chiusura al traffico del ponte San Michele tra Calusco e Paderno (4-00890) (risp. TONINELLI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>) | Pag. 217 | a Madrid (4-00410) (risp. DEL RE, <i>viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>) | 222 |
| GARAVINI: sulle espulsioni dei lavoratori europei in temporaneo stato di disoccupazione dal Belgio (4-00019) (risp. MERLO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>) | 219 | QUAGLIARIELLO: sulla celebrazione di un matrimonio omosessuale da parte dell'ambasciatore italiano in Spagna (4-00643) (risp. DEL RE, <i>viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>) | 225 |
| MAFFONI: sull'esposizione della bandiera arcobaleno da parte dell'ambasciatore d'Italia | | | |

GALLONE, GALLIANI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il ponte San Michele, noto anche come ponte di Calusco o di Paderno, è un ponte di ferro a traffico misto ferroviario-stradale, che collega Paderno (Lecco) e Calusco d'Adda (Bergamo);

rappresenta uno snodo fondamentale per l'attraversamento del fiume Adda, verso Bergamo da un lato e verso Monza e Milano dall'altro;

con decisione unilaterale urgente, Rete ferroviaria italiana (RFI, società partecipata al 100 per cento da Ferrovie dello Stato) ha stabilito la chiusura del ponte San Michele, da venerdì 14 settembre 2018 e per un tempo ad oggi indeterminato, al traffico ciclopedonale, veicolare e ferroviario tra Calusco d'Adda e Paderno d'Adda, denunciando "aumenti enormi delle dilatazioni e delle vibrazioni del ponte" e preannunciando alla Prefettura e ai Comuni interessati un fermo di ben 2 anni per rifare la soletta stradale e la gabbia metallica nella quale corrono i treni;

RFI ha tuttavia prospettato la possibilità di anticipare la riapertura della strada;

i comuni su entrambe le sponde, in particolare Calusco d'Adda, stanno vivendo una situazione drammatica, in quanto moltissimi cittadini svolgono attività legate al ponte (per lavoro, per scuola, per attività commerciali), attraversato da 30.000 veicoli e 24.000 pendolari ogni giorno;

i pendolari dovranno necessariamente usare dei bus navetta RFI che collegano le due estremità del ponte, impiegando 45 minuti in più;

la chiusura del ponte causerà un esponenziale aumento del traffico sui pochi ponti percorribili, come Trezzo e Capriate, per oltrepassare l'Adda e andare dalla bergamasca a Milano o a Lecco; per tale motivo, da giorni, i sindaci interessati si stanno organizzando e sono possibili richieste alle prefetture per vietare il traffico ai mezzi pesanti;

la decisione di RFI di chiudere il ponte ha colto di sorpresa le amministrazioni coinvolte: in una riunione del 28 luglio 2017, RFI aveva lo-

ro preannunziato lavori di ristrutturazione per ottobre 2018, senza però fare alcun riferimento alla chiusura,

si chiede di sapere:

quali siano le azioni intraprese o da intraprendere per far fronte ai disagi dei comuni citati e dai cittadini;

se sia stata definita una programmazione della viabilità complessiva dell'area e quali siano le misure intraprese e la tempistica degli interventi;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire, per quanto di competenza, nei confronti di RFI, per sollecitare l'avvio delle opere di consolidamento del ponte, con particolare riferimento alla rimessa in esercizio del piano stradale.

(4-00890)

(20 novembre 2018)

RISPOSTA. - Come è noto, il ponte San Michele, costruito nel triennio 1887-1889 dalla Società nazionale delle officine di Savigliano, ha una circolazione promiscua: stradale, con le strade provinciali 54 e 166, e ferroviaria, dedicata esclusivamente al traffico pendolare.

Nel corso degli anni, il ponte ha subito diversi interventi manutentivi e, a partire dal 2014, è stata attivata una campagna di indagine e caratterizzazione dello stato di conservazione dell'opera che ha costituito la base per lo sviluppo della progettazione definitiva degli interventi di manutenzione straordinaria. In particolare, per quanto riferisce Rete ferroviaria italiana, il progetto definitivo di manutenzione straordinaria dei componenti strutturali del ponte ha ricevuto autorizzazione e parere favorevole (ai sensi degli articoli 21 e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio) dalle competenti soprintendenze e dal segretariato regionale per la Lombardia del Ministero per i beni e le attività culturali; il provvedimento autorizzativo è vincolato alla valutazione del progetto esecutivo.

Acquisite l'autorizzazione da parte delle Province di Bergamo e Lecco e la certificazione della conformità urbanistica da parte dei Comuni di Paderno e Calusco d'Adda, il 5 novembre 2018 sono stati avviati i lavori di manutenzione della piattaforma stradale del ponte; il programma lavori prevede la riapertura al traffico ciclopedonale del ponte entro la prossima primavera. Entro fine anno sarà inoltre bandita la gara per l'affidamento dei lavori specialistici sulle parti strutturali del ponte.

Per quanto riguarda l'ipotesi di realizzazione di un ponte provvisorio, nel corso dell'ultimo incontro in Prefettura di Bergamo il rappresentante del Genio pontieri di Piacenza ha rappresentato la mancata convenienza tecnico-economica della realizzazione di un ponte galleggiante costruito da personale militare, in quanto presenterebbe condizioni di esercibilità molto critiche (passaggio di soli mezzi militari e necessità di costante presidio).

L'importo previsto dei lavori di manutenzione della piattaforma stradale e di intervento alle parti strutturali del ponte è di circa 21,6 milioni di euro, di cui 1,6 milioni finanziati dalla Regione Lombardia.

Da parte del Ministero si assicura il monitoraggio del prosieguo dell'*iter* affinché i necessari interventi possano concludersi nei tempi più celeri possibili.

Si segnala da ultimo che proprio per contenere i tempi di realizzazione dell'opera, in sede di conversione del "decreto-legge Genova" (legge n. 130 del 2018) è stato introdotto l'articolo 16-*bis* che ha modificato il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014; pertanto le misure straordinarie di cui ai commi da 1 a 8-*bis* del citato articolo 1 per lo sblocco e la celere realizzazione degli interventi sugli assi ferroviari ivi indicati si applicano anche alla manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale San Michele sull'Adda. Inoltre, si evidenzia che il comma 1 nomina quale commissario alla realizzazione delle opere l'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TONINELLI

(25 novembre 2018)

GARAVINI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

in Belgio negli ultimi anni, in particolare in concomitanza della crisi economica e sociale che ha interessato l'Europa, si è sviluppata una spirale di espulsioni di cittadini in mobilità provenienti da altri Paesi comunitari, sancite dalle autorità locali a breve distanza di tempo dalla perdita del lavoro e dalla caduta in una condizione di disoccupazione: si è passati infatti da una media annuale di espulsioni di 137 tra il 2008 e il 2010 a una media annuale di 2.387 tra il 2012 e il 2014, con un aumento del 1.600 per cento;

tali provvedimenti, come è stato puntualmente e ripetutamente denunciato dalle organizzazioni di patronato e di tutela dei lavoratori anche

presso le istituzioni comunitarie, sono in sostanziale e, talvolta, anche formale violazione degli articoli 7 e 14 della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, e degli articoli 4 e 61 del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

questa tendenza all'espulsione dei cittadini comunitari provenienti da altri Paesi comunitari, peraltro condivisa anche da altri Stati dell'Unione, sta diventando una prassi diffusa che svuota di fatto il decantato "Labour mobility package", concepito per realizzare un mercato interno del lavoro più aperto e dinamico e interpretato invece in termini di controlli e di restrizioni alla mobilità di lavoro, con l'intento di evitare i costi di assistenza dei lavoratori caduti in disoccupazione, quegli stessi lavoratori che pure in condizioni normali contribuiscono in modo sostanziale all'equilibrio dei conti previdenziali;

nel solo Belgio, tra il 2008 e il 2016, tra i 12.735 cittadini europei ai quali è stato notificato l'"ordine di lasciare il territorio" gli italiani sono, per così dire, a metà classifica nella graduatoria degli espulsi, con conseguenze di ordine sociale ed umano non indifferenti, soprattutto in una fase, come l'attuale, di ripresa dei flussi di nuova emigrazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per fare in modo che i cardini della libertà di movimento e di lavoro nell'ambito comunitario non siano di fatto erosi e contraddetti dalla prassi delle espulsioni instaurata da diversi Paesi e che i cittadini europei possano continuare a godere pienamente delle misure di protezione sociale previste anche nelle fasi di crisi e di disoccupazione;

se non intenda stabilire, tramite le nostre rappresentanze diplomatiche, gli opportuni contatti con le autorità belghe al fine da tutelare con fermezza ed efficacia i cittadini italiani che rischiano di essere colpiti da provvedimenti di espulsione per il solo fatto di essere coinvolti in congiunture produttive e lavorative sfavorevoli, con evidenti forzature dello spirito e della lettera della legislazione comunitaria in proposito.

(4-00019)

(11 aprile 2018)

RISPOSTA. - La pertinente normativa comunitaria relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiorna-

re liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui alla direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, prevede, in linea generale, la possibilità di ritirare il permesso di soggiorno ai cittadini di un altro Stato membro che diventino un onere eccessivo per lo Stato membro ospitante. Essa, tuttavia, dispone un articolato sistema di garanzie, che in estrema sintesi tengono in conto, tra le altre: la durata del soggiorno, la circostanza che il cittadino interessato abbia un lavoro subordinato o ne sia alla ricerca con buone probabilità di trovarlo, la circostanza della minore età. L'allontanamento, che non può essere disposto in semplice ragione del ricorso da parte di un cittadino comunitario al sistema sociale dello Stato membro ospitante, può essere ammesso anche per ragioni di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di sanità pubblica. In ogni caso sono fatte salve le garanzie procedurali e giuridici.

Il crescente ricorso da parte delle autorità belghe a provvedimenti di ritiro di permessi di soggiorno a cittadini comunitari in mobilità (e, tra questi, a cittadini italiani) è un fenomeno noto alla nostra ambasciata a Bruxelles. Quest'ultima ha pertanto svolto opportuni passi presso le competenti autorità volti a sollecitare un'applicazione della normativa in spirito di equilibrio, prudenza e flessibilità e previa una valutazione nel merito di ciascun caso. Il Ministero dell'interno belga ha fornito ampie assicurazioni in proposito ed ha precisato che i provvedimenti di ritiro del permesso sono adottati solo dopo attenta valutazione dei singoli casi e tenendo conto di: età del cittadino, durata del soggiorno in Belgio, eventuali esperienze lavorative e loro durata, sforzi profusi per trovare un impiego e concrete possibilità di trovare un posto di lavoro per non essere più dipendenti dalle prestazioni sociali belghe, eventuali legami con familiari residenti. Ha altresì specificato che i cittadini UE destinatari di tali provvedimenti hanno la possibilità di fornire documentazione all'amministrazione belga per comprovare che essi soddisfano ai requisiti necessari al mantenimento del diritto di soggiorno. Dopo tre mesi dal ritiro del permesso di soggiorno il cittadino UE può comunque ritornare in Belgio e chiedere la residenza in un Comune; tale diritto è riconosciuto anche prima dei tre mesi qualora il cittadino abbia un contratto di lavoro. Infine, i cittadini che sono stati privati del diritto di soggiorno mantengono comunque il diritto alla libera circolazione nell'area Schengen e quindi anche in Belgio.

Da quanto sopra la valutazione circa la fondatezza di un provvedimento di ritiro del permesso di soggiorno, anche in connessione con il tema del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, deve pertanto essere effettuato sulla base di un attento riscontro tra la situazione soggettiva dell'interessato e la normativa. In questo senso la rete delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari è a disposizione dei connazionali per fornire loro adeguato supporto ed attivarsi al fine di verificare che le autorità locali abbiano correttamente interpretato e applicato la normativa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

MERLO

(28 novembre 2018)

MAFFONI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

l'articolo 12 della Costituzione dispone che "La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni";

la legge n. 22 del 1998, recante "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea", e il decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2000, recante "Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici", disciplinano puntualmente e tassativamente l'impiego e le modalità di esposizione della bandiera della Repubblica italiana e dell'Unione europea presso gli uffici pubblici, ivi incluse le rappresentanze diplomatico-consolari;

l'art. 20 della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche recita che "La missione e il suo Capo hanno il diritto di porre la bandiera e l'emblema dello Stato accreditante sulle stanze della missione, compresa la residenza e sui mezzi di trasporto del Capo Missione";

sulla base del citato art. 20 l'esposizione della bandiera nazionale presso la residenza del capo missione è in tutto e per tutto assimilata a quella posta in essere presso la cancelleria, rappresentando egli lo Stato accreditato;

considerato che, secondo quanto risulta all'interrogante:

secondo testimonianze oculari documentate da fotografie, in data giovedì 5 luglio 2018, presso la residenza dell'ambasciatore d'Italia a Madrid, Stefano Sannino, garriva accanto al tricolore e alla bandiera dell'Unione europea la bandiera "arcobaleno", simbolo delle manifestazioni dell'orgoglio omosessuale, in corso in quei giorni nella capitale iberica (28 giugno-2 luglio 2018);

in merito alla possibilità da parte di Comuni di esibire le bandiere arcobaleno, l'Ufficio del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha statuito, in forma puntuale, sul suo sito *internet* che "non si può esporre il vessillo rappresentativo del movimento omosessuale al fianco della bandiera nazionale o europea perché i vessilli e le bandiere dei movimenti non hanno il rango istituzionale che compete alle bandiere ufficiali e quindi non si possono mescolare senza ledere la dignità della bandiera nazionale tutelata dalle norme" (articolo 12 della Costituzione, legge n. 22 del 1998, decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2000, art. 292 del codice penale, principi generali del protocollo di Stato);

la Presidenza del Consiglio dei ministri ha indicato in una circolare inviata ai prefetti che la normativa in materia di esposizione della bandiera nazionale "non prevede che su edifici pubblici possano essere esposti simboli privati (ad esempio insegne di partito, simboli di associazioni e organismi vari) ed ogni altra possibilità rappresenta un uso improprio della bandiera dello Stato", dunque sanzionabile penalmente come vilipendio alla bandiera (art. 292 del codice penale);

le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei ministri si devono a maggior ragione intendere valide anche per le rappresentanze diplomatico-consolari,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il 5 luglio 2018 il capo missione a Madrid, unanimemente riconosciuto e apprezzato come tra i diplomatici più preparati, abbia esposto la bandiera dell'orgoglio omosessuale presso la residenza, accanto alle bandiere ufficiali durante le giornate dell'orgoglio omosessuale tenutesi nella capitale iberica;

in caso affermativo e stante i divieti menzionati, se tale esibizione sia stata formalmente autorizzata e per quali motivi da parte dell'amministrazione degli esteri e, del caso, da quale organo;

nel palesato caso di violazione delle disposizioni di legge, quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per sanzionare la condotta dell'ambasciatore a Madrid, fortemente lesivo dell'immagine e della dignità? della bandiera italiana, tanto più tenuto conto che i fatti si sono

svolti in un Paese estero e sono ascrivibili ad un funzionario di altissimo livello;

se, in caso di esibizione illegittima della bandiera arcobaleno da parte del capo missione a Madrid, si sia già proceduto all'obbligatoria segnalazione di tale condotta alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, potendosi configurare il reato di vilipendio alla bandiera.

(4-00410)

(25 luglio 2018)

RISPOSTA. - L'ambasciatore d'Italia a Madrid ha riferito quanto segue.

La bandiera arcobaleno è stata temporaneamente esposta in occasione della settimana dell'orgoglio LGBTI, svoltasi nella capitale spagnola lo scorso luglio. Si tratta di una manifestazione molto seguita in Spagna, che coinvolge non solo esponenti della comunità LGBTI ma tutta la cittadinanza. Alla manifestazione partecipano anche numerosi *leader* politici spagnoli. Quest'anno due Ministri (il Ministro dell'interno, Fernando Grande-Marlaska e l'allora Ministro della sanità, Carmen Montón) e svariati esponenti dei principali partiti del Paese hanno preso parte all'evento di chiusura, che è stato trasmesso in diretta televisiva.

Il sostegno istituzionale è inoltre assicurato dal Comune di Madrid, che ha anch'esso esposto la bandiera arcobaleno e ha creato un *brand* per pubblicizzare la manifestazione (MadO, Madrid Orgullo), alla quale è intervenuto il sindaco Manuela Carmena. Anche la Casa reale spagnola aveva augurato successo alla settimana mondiale dell'orgoglio LGBT nel 2017.

Sempre secondo l'ambasciatore d'Italia a Madrid, in quel periodo molti edifici della capitale spagnola espongono le bandiere arcobaleno e le istituzioni locali, nonché gli organizzatori, hanno sollecitato anche le sedi diplomatiche a dare visibilità alla manifestazione e a partecipare agli eventi pubblici.

L'ambasciatore Sannino ha deciso, in maniera autonoma, di aderire per un periodo limitato alla sollecitazione delle istituzioni locali ed ha esposto il vessillo arcobaleno, così come altre rappresentanze diplomatiche europee ed extraeuropee. L'ambasciata dei Paesi Bassi ha inoltre sponsorizzato alcune importanti iniziative nell'ambito della settimana dell'orgoglio LGBT, mentre quella USA lo aveva fatto lo scorso anno.

Con quel gesto l'ambasciatore non intendeva denigrare o sminuire il prestigio del Tricolore. Questo Ministero ha in ogni caso richiamato l'ambasciatore Sannino al dovere di consultare preventivamente, in casi di questo tipo, il Ministero stesso, al quale compete, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2000, di dare istruzioni in materia di esposizione delle bandiere all'esterno delle rappresentanze diplomatiche.

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
DEL RE

(28 novembre 2018)

QUAGLIARIELLO. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri", prevede che i capi delle missioni diplomatiche "rappresentano la Repubblica";

la Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, ratificata ed entrata in vigore in Italia il 25 giugno 1969, stabilisce che le sedi delle Rappresentanze italiane all'estero sono considerate a tutti gli effetti suolo sottoposto alla giurisdizione italiana, tanto che all'articolo 20 si consente "di porre la bandiera e l'emblema dello Stato accreditante sulle stanze della missione, compresa la residenza";

all'articolo 41, comma 3, della medesima Convenzione si legge: "le stanze della missione non saranno adoperate in maniera incompatibile con le funzioni della missione, quali sono menzionate nella presente Convenzione, in altre regole del diritto internazionale generale";

considerato che:

l'ambasciatore, nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendente e coordinatore degli uffici consolari presenti nello Stato accreditante, può celebrare un matrimonio nei casi previsti dall'art. 12 del decreto legislativo n. 71 del 2011, cioè fra cittadini italiani o fra un cittadino e un non cittadino italiano, eccetto i casi in cui vi si oppongano le leggi locali, oppure se le parti non risiedono nella circoscrizione consolare;

sullo stesso sito *internet* della Cancelleria consolare italiana a Madrid si legge che "ai sensi della legge 20 maggio 2016, n° 76 e del relativo

regolamento (DPCM 144 del 23 luglio 2016), è possibile contrarre anche all'estero unioni civili tra persone dello stesso sesso secondo la normativa italiana, purché uno dei due contraenti (cittadino italiano) sia residente nella circoscrizione consolare e sia regolarmente iscritto all'AIRE";

preso atto che a quanto risulta all'interrogante secondo la notizia apparsa sul quotidiano "La Verità" del 2 ottobre 2018 l'ambasciatore italiano in Spagna avrebbe celebrato presso la sua residenza un "matrimonio" (neppure un'unione civile) tra due uomini, famosi imprenditori di nazionalità spagnola, cui sarebbe seguito un ricevimento con centinaia di invitati;

considerato inoltre che i due soggetti in questione risulterebbero entrambi di cittadinanza spagnola e, per questo, non avrebbero potuto contrarre nella sede diplomatica del nostro Paese nemmeno un'unione civile, tantomeno un matrimonio che, tra persone dello stesso sesso, non è previsto dal nostro ordinamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza dei fatti illustrati;

se, ove confermati, non ritenga che la sede diplomatica italiana sia stata utilizzata a fini impropri;

se non consideri che, indipendentemente dalle legittime opinioni personali e private e dalle propensioni sessuali, si sia verificata da parte dell'ambasciatore una violazione o quantomeno una forzatura delle leggi della Repubblica;

se non scorga in tale comportamento un motivo di incompatibilità ambientale;

se ritenga di dover assumere provvedimenti di competenza a seguito della vicenda descritta.

(4-00643)

(4 ottobre 2018)

RISPOSTA. - In merito alla notizia, l'ambasciatore d'Italia a Madrid precisa che si è trattato piuttosto di un evento conviviale, tenutosi sabato 15 settembre 2018, per festeggiare una coppia di noti imprenditori spagnoli, in vista del matrimonio che gli interessati intendono prossimamente contrarre sulla base della legge spagnola (che dal 2005 ha come noto esteso alle persone dello stesso sesso la possibilità di contrarre matrimonio). In tale

occasione, pertanto, nei locali della residenza non è stato celebrato, né l'ambasciatore aveva l'intenzione di celebrare, alcun matrimonio o unione civile. Del resto, ai sensi della vigente normativa e come giustamente rilevato dall'interrogante, non sarebbe stato possibile celebrare in ambasciata o consolato una valida unione civile tra i due interessati dal momento che nessuno dei due imprenditori è in possesso della cittadinanza italiana.

Nel caso di specie si è dunque trattato di un ricevimento conviviale, senza alcun profilo o valore di natura legale, e che pertanto non appare aver configurato alcuna violazione della normativa italiana.

L'evento non ha comportato costi a carico del bilancio della sede.

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

DEL RE

(28 novembre 2018)
